



Comune di Pantelleria

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERI, PARRUCCHIERI PER UOMO E DONNA

ART.1

DISPOSIZIONI GENERALI

Le imprese, che intendono esercitare individualmente o in forma societaria le attività di: Barbiere - Parrucchiere per uomo/donna, comunque denominati ed esercitati in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, nonché degli appositi reparti degli Alberghi diurni, Hotels e simili, devono essere provviste di apposita autorizzazione.

L'attività di cui al primo comma non può essere svolta in forma ambulante.

La stessa attività può essere svolta al domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui viene esercitata siano indipendenti da quelli adibiti a civile abitazione, siano dotati di accesso autonomo e di servizio igienico proprio e dispongono dei requisiti di cui all'art.9 del presente regolamento.

ART.2

DEFINIZIONI

Rientrano nelle attività di barbiere, parrucchiere uomo/donna e mestieri affini nel rispetto delle normative vigenti per le singole qualifiche:

a) esercizi di barbiere che svolgono attività per solo uomo relative alla rasatura della barba, al taglio dei capelli, all'acconciatura, alla colorazione, decolorazione e ondulazione degli stessi e comunque a tutti gli altri servizi accessori inerenti all'esigenza del cliente.

b) esercizi di parrucchiere uomo/donna — Unisex che svolgono attività relative al taglio dei capelli, ondulazione, tintura, colorazione e decolorazione degli stessi e comunque tutti i servizi inerenti alle relative esigenze della clientela.

Unitamente all'attività di Barbiere o parrucchiere uomo/donna Può essere svolto, nella medesima sede uno o più mestieri affini di cui alla legge 1142 del 23/12/1997 art.1. comma 7. purché esercitati da persone munite di apposita qualifica professionale ed il reparto destinato a detta attività risulti avere i requisiti igienico-sanitari richiesti dal competente servizio Igiene Pubblica. L'autorizzazione alla suddetta attività deve essere parte integrante o aggiornamento del provvedimento autorizzativo di cui al successivo art.3.

ART.3

AUTORIZZAZIONI

L'Autorizzazione per lo svolgimento delle attività di Barbiere — parrucchiere uomo/donna è rilasciata dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 20 del presente Regolamento ed è subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli artt. 7 e 8 dello stesso.

L'autorizzazione di cui al comma precedente non è soggetta a rinnovo annuale.

ART. 4

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Costituiscono titolo al riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza a corsi di addestramento professionale o di apprendistato che siano stati autorizzati dai competenti organi dello Stato o delle regioni.

Sono altresì qualificati professionalmente coloro che siano o siano stati già titolari di un esercizio di barbiere e parrucchiere iscritti in Albo Provinciale delle imprese artigiane ovvero se prestino o abbiano prestato la loro opera professionale qualificata presso una impresa di barbiere o parrucchiere in qualità di dipendente o di collaboratore.

L'accertamento della qualificazione professionale spetta alla C.P.A. e comunque si intende conseguita, con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni.

ART. 5

SOCIETA' - QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Nel caso di impresa gestita in forma societaria, l'autorizzazione è subordinata all'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente requisiti previsti dalla legge 08.08.1985 n. 443 o della persona fisica che assume la direzione dell'Azienda, quando si tratta di impresa diversa da quella prevista dalla legge 443/85.

In quest'ultima ipotesi, la società ha l'obbligo di comunicare, entro 30 giorni, all'Amministrazione eventuali sostituzioni del direttore tecnico.

ART. 6

NUMERO AUTORIZZAZIONI

Ad una impresa individuale non possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi.

Ad una impresa artigiana prevista dalla legge 443/85, esercitata in forma di società, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che in ciascuno esercizio operi, personalmente, un socio qualificato e nei limiti della qualificazione professionale stessa.

A tal fine, non può considerarsi presente, in più esercizi, il medesimo artigiano.

Ad un'impresa societaria non prevista dalla legge 443/85 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che presso ciascuno esercizio vi sia la presenza costante di almeno una persona in possesso della relativa qualifica professionale, che ne assuma la direzione.

ART.7

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

L'Autorizzazione deve essere richiesta al Sindaco mediante domanda in carta legale e deve contenere:

- Generalità del richiedente (cognome, nome, residenza, luogo e data di nascita, fotocopia codice fiscale);
- Nome o ragione sociale della ditta;
- Ubicazione dei locali in cui si intende svolgere l'attività richiesta e possesso del titolo di disponibilità da parte del richiedente;

Nel caso di impresa gestita in forma societaria, l'autorizzazione deve essere richiesta da tutti i soci, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 08.08.1985, n. 443 o dalla persona che assume la direzione dell'azienda, quando si tratta di impresa diversa da quella prevista dalla 443/85.

ART.8

ALLEGATI

Alla domanda di cui al precedente articolo dovranno essere allegati i seguenti documenti, anche in autocertificazione, nei casi in cui sia ammessa:

- Qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione, da rilasciarsi dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la C.C.I.A.A.;
- Qualificazione professionale della maggioranza dei soci (una qualificazione nel caso di società composta da 2 persone) nel caso si tratti di società previste dalla legge 08.08.1985 n. 443, e precisamente di Società di fatto, Società in nome collettivo, Società cooperativa;
- Qualificazione professionale di colui che assume la direzione dell'azienda qualora si tratti di società diverse da quelle previste dalla legge 443/85, e precisamente S.r.l. - S.p.a. - S.a.s..

Per le imprese societarie deve essere presentato l'atto costitutivo della società, l'iscrizione nel Registro delle Ditte della Camera di Commercio e/o l'iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale

- Planimetria dei locali, quotate in altezza e in superficie (scala 1:100).
- Relazioni tecniche illustrative.
- Relazione dettagliata dell'attività svolte ed il sistema di sterilizzazione /disinfezione adottato.
- Stato di famiglia e residenza in carta semplice o autocertificazione.
- Attestazione di versamento dei diritti sanitari.
- Certificato penale generale o autocertificazione.
- Dichiarazione relativa agli scarichi per gli insediamenti civili esistenti.

- Certificato di abitabilità o di agibilità dei locali.

Le planimetrie e le relazioni tecniche vanno presentate in triplice copia.

ART. 9

REQUISITI IGIENICI

I locali di lavorazione destinati agli esercizi di barbiere e di parrucchiere e mestieri affini, estetica, debbono possedere degli standards e spazi minimi necessari, che vengono così fissati:

- Una altezza minima di ml. 2,70; e superficie area illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie utile. in casi di insufficiente aerazione naturale, a parere del Settore di Igiene Pubblica e del Territorio della U.S.L. , i locali dovranno essere muniti di idonea aerazione artificiale che garantisca sufficiente ricambio d'aria (4 ricambi /ora);
- Superficie non inferiore a mq. 10 per un solo posto di lavoro e mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo;
- Nelle zone di lavoro, le pareti, fino all'altezza minima di ml.1,50 dal pavimento devono essere lavabili ed impermeabili; i locali debbono essere dotati di servizio igienico, dotato di idoneo anti bagno e di asciugamani monouso , areato. naturalmente od artificialmente, con pareti di altezza non inferiori a ml. 2.40 dal pavimento, e rivestite di materiale lavabile fino a ml. 1,50 dal suolo. Il numero dei servizi igienici va adeguato in funzione della ricettività dell'esercizio.
- I locali devono essere dotati di lavandini fissi con acqua corrente calda e fredda, ad uso potabile, muniti di conduttore di smaltimento delle acque reflue realizzate a norma di legge.
- Il mobilio e l'arredamento di ogni esercizio devono consentire facile pulizia giornaliera e periodica disinfezione, i sedili devono essere rivestiti con materiale lavabile e di poggiatesta ricoperti con carta o asciugamani da cambiare ad ogni cliente.
- Gli esercizi devono essere forniti di biancheria pulita lavata ad alta temperatura da cambiare per ogni servizio, da custodire in apposito armadio; da preferire biancheria monouso .
- Le lame dei rasoi devono essere di tipo monouso, spazzole, pettini , forbici ed altri strumenti di lavoro, se riutilizzati, devono essere tenuti costantemente puliti e sottoposti, per ogni cliente trattato, a sterilizzazione o trattamento di disinfezione chimica con prodotti idonei.

. Gli esercizi devono inoltre essere forniti di apposito contenitore per la tenuta della biancheria sporca, a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile e di altro contenitore per la raccolta delle immondizie, anch'esso a perfetta tenuta, lavabile e disinfettabile; nonché di cassetta di medicazione contenente disinfettanti , emostatici e cerotti medicati, per eventuali necessità degli utenti o del personale lavorante.

I locali di adibire ad attività di barbiere, parrucchieri per uomo e donna devono rispettare il requisito di visitabilità condizionata in materia di abbattimento e di eliminazione delle barriere architettoniche ,limitatamente ai locali la cui superficie è superiore ai 250 mq., il predetto accertamento va esteso anche all'esistenza del

servizio igienico accessibile. Ad analogo controllo sanitario sono assoggettate le persone che esercitano la loro attività presso enti, istituti, alberghi, associazioni.

ART. 10

TARIFFA

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini, deve essere permanentemente esposta al pubblico la tabella delle tariffe.

ART. 11

DISTANZA

La distanza che intercorre fra la sede destinata all'esercizio dell'attività per la quale si chiede l'autorizzazione e la sede dell'esercizio più vicino, non deve essere inferiore a ml. 20.

Detta distanza in ogni caso, deve calcolarsi prendendo come estremo il centro soglia dei due esercizi da confrontare e misurando al livello del suolo: dal centro soglia del primo esercizio in senso perpendicolare all'area sino al raggiungimento della linea di mezzeria della carreggiata centrale; tutta l'area della carreggiata in senso longitudinale fino alla perpendicolare dell'altro esercizio; dall'asse della carreggiata al centro soglia del secondo esercizio; per soglia dell'esercizio si intende il numero civico dello stesso anche per quelli esercizi ubicati nei cortili od ai piani degli immobili.

Tale accertamento è affidato agli organi di Polizia Municipale.

ART. 12

DISTANZA - DEROGHE

In caso di trasferimento di esercizi la distanza minima viene determinata in ml. 10 quando trattasi di:

- a) acquisto locale;
- b) trasferimento di locale a seguito di sfratto per necessità, passato in giudicato.
- c) casi di forza maggiore : terremoto, alluvioni, crolli, demolizioni, espropri, casi di inagibilità.

Non si applicano i suddetti limiti di distanza al rilascio delle autorizzazioni relative agli esercizi presso istituti, associazioni, strutture ricettive, purché le varie prestazioni vengano praticate esclusivamente nei confronti delle persone facenti parte delle suddette comunità o dei clienti dei predetti complessi.

ART. 13

CONSERVAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti devono essere raccolti in appositi recipienti metallici od altri idonei materiali e perfettamente chiusi e riposti in ambiente diverso da quello della lavorazione e da quello in cui vengono custoditi gli indumenti di lavoro e gli attrezzi.

ART. 14

NORME DI PRECAUZIONE

Gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili per la lavatura a secco, devono essere provvisti di un retrobottega o comunque, di un locale separato per la conservazione delle sostanze suddette in appositi contenitori.

Le operazioni di lavatura a secco mediante l'impiego di solventi colorati, bromati, iodati, etc.. devono essere seguite da rapida ed abbondante aerazione dell'ambiente.

Durante le operazioni di etere nell'esercizio è assolutamente vietato produrre fiamme.

Le zone nelle quali si pratica l'applicazione di tali sostanze, devono essere dotate di pavimento ignifugo quando l'applicazione medesima non avvenga in compartimenti individuali chiusi, non infiammabili.

Occorrendo, il Servizio di Igiene Pubblica dell'USL detterà alla impresa gli accorgimenti ritenuti opportuni per rendere i locali più igienicamente idonei e comunque in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

I locali che detengono sostanze infiammabili nelle quantità previste dal D.M. 16/02/1 982, devono essere muniti di certificazione antincendio.

Durante la stagione estiva le aperture esterne dei locali devono essere munite di tende o di altri dispositivi idonei per la difesa contro le mosche.

ART. 15

PERSONE ADDETTE ALL'ATTIVITA'

Il personale addetto all'attività di barbieri, parrucchieri per uomo e donna deve costantemente osservare le norme di pulizia e di igiene personale, con speciale riguardo a mani e unghie e quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 16

CONTROLLI

Gli esercizi di barbiere e di parrucchiere, possono essere sottoposti a vigilanza da parte di soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

ART. 17

TRASFERIMENTO

In caso di trasferimento della sede dell'esercizio, gli interessati devono presentare apposita domanda in bollo, indirizzata al Sindaco, con allegati:

- Originale dell'autorizzazione posseduta;
- Piante planimetriche e relazioni tecniche illustrative dei nuovi locali
- Attestazione di versamento dei diritti sanitari.

La nuova sede dell'esercizio dovrà avere i requisiti prescritti dal presente Regolamento, per l'ottenimento della autorizzazione amministrativa.

La domanda di trasferimento sarà esaminata dalla Commissione di cui all'art.20.

Art. 18

SUBINGRESSO

Il trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra, nello svolgimento dell'attività, sempreché sia provato che l'esercizio sia stato effettivamente trasferito, che il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale, che siano trascorsi almeno 5 anni dall'ultimo trasferimento e che i locali dell'esercizio siano adeguati alle misure igieniche sanitarie che il Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio indicherà, nei limiti delle reali possibilità di trasformazione degli stessi.

Per quanto attiene al rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, si rinvia al precedente articolo 9.

Nei predetti casi è ammesso il proseguimento, senza interruzione, dell'attività da parte del subentrante, purché questi richieda la voltura dell'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività.

In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, si fa rinvio alle norme previste dall'art. 5, C 30 della legge 443/85.

ART.19

AMPLIAMENTO E MODIFICHE AI LOCALI

Nei casi di ampliamento o di modifiche dei locali degli esercizi già autorizzati, gli interessati devono presentare domanda in bollo, indirizzata al Sindaco, con allegati:

- Piante planimetriche e relazioni tecniche dell'intero locale, secondo quanto previsto dall'art.8.
- Attestazione di versamento dei diritti sanitari.

La domanda di ampliamento sarà esaminata dalla Commissione di cui all'art. 20.

ART.20

COMMISSIONE COMUNALE

Per gli adempimenti di cui all'art. 4 della Legge 23 dicembre 1970 n.1142, è costituita una Commissione Comunale presieduta da Sindaco o da un suo delegato, così composta:

- da tre rappresentanti della categoria artigianale;
- da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- dal Dirigente il Settore di Igiene Pubblica e della USL o suo delegato;
- dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune.

Svolge le funzioni di Segretario un impiegato addetto al competente Servizio, designato dal Capo Settore.

La Commissione delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

I pareri espressi dalla Commissione non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale dura in carica 4 anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

ART.21

COMPETENZA DELLA COMMISSIONE

La Commissione di cui all'art.20, oltre che in merito al rilascio delle autorizzazioni, esprime parere su ogni problema inerente all'applicazione del presente Regolamento e, nei casi in cui si renda necessario, assume decisioni relative all'attività della categoria.

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive della Commissione, senza giustificativi motivi, determina la decadenza dei Componenti eletti e la loro sostituzione.

ART.22

SANZIONI

Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento comunale sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro fino a €150,00, salvo che la predetta sanzione pecuniaria venga modificata nell'importo da successive disposizioni di legge.

Qualora le attività siano esercitate senza il possesso dei vari tipi di autorizzazione prescritti dal Regolamento, il Sindaco ordina la immediata cessazione dell'attività abusiva e la conseguente chiusura dell'esercizio.

Resta ferma la facoltà dell'Autorità Comunale di disporre, in caso di violazione alle altre norme del Regolamento di particolare gravità (es. ripetute violazioni degli orari di chiusura e di apertura degli esercizi) o in casi di recidiva, la sospensione temporanea della validità dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a sessanta giorni.

ART.23

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione può essere revocata dal Sindaco nei seguenti casi:

- per mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione; tale termine può essere prorogato di ulteriori mesi 6 per gravi e documentati motivi;
- quando il titolare perde uno dei requisiti previsti dalle disposizioni di Legge che regolano la iscrizione all'albo delle imprese artigiane, in quanto applicabili;
- per interruzione non autorizzata, del servizio per un periodo superiore a mesi 6;
- nel caso in cui il titolare per almeno due volte abbia subito ordinanza di sospensione dell'attività di cui al precedente art.22;
- quando il titolare dell'autorizzazione abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione;
- quando il titolare dell'autorizzazione sia stato sottoposto alla ammonizione od a misura di sicurezza personale o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

L'autorizzazione deve invece essere revocata, nei casi previsti dalla vigente legislazione antimafia.

ART.24

VENDITA PRODOTTI COSMETICI

Alle imprese esercenti l'attività di barbieri, parrucchiere per uomo e donna, che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al Registro degli Esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla Legge n.28/99.

ART.25

ORARI

I titolari degli esercizi sono tenuti ad esporre, all'ingresso del locale, in modo ben visibile, gli orari di apertura e di chiusura.

E' consentito il completamento del trattamento estetico dei clienti che si trovino già negli esercizi, oltre l'orario, purché venga esposto, sulla porta d'ingresso, apposito cartello indicante la chiusura.

ART.26

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme di Legge in vigore.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT OF THE RESEARCH GROUP ON
THE CHEMISTRY OF THE SOLID STATE

FOR THE YEAR 1964
BY
J. H. WILKINSON

AND
J. H. WILKINSON

CHICAGO, ILLINOIS
1965

CHICAGO, ILLINOIS
1965

CHICAGO, ILLINOIS
1965

CHICAGO, ILLINOIS
1965

CHICAGO, ILLINOIS
1965

CHICAGO, ILLINOIS
1965

CHICAGO, ILLINOIS
1965

CHICAGO, ILLINOIS
1965